IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LIV - Serie V - Vol. I - Fasc. IX - Settembre 1929

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - **S. C. del Concilio.** *Materanen.* «Jurium». Circa il diritto di cumulativa, in materia di cura delle anime, p. 257. - **S. Penitenzieria Apostolica.** Dichiarazione circa l'indulgenza *Toties quoties*, annessa ai crocifissi, p. 264. — **CONSULTAZIONI.** Nove fattispecie circa il riparto dei supplementi di congrua canonicali nei Capitoli, p. 265. — **RECENSIONI**, p. 287.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione del Concilio

Circa il diritto di cumulativa in materia di cura delle anime.

Materanen. – *Jurium.* 11 Februarii 1928. — Nella città di Matera in origine era soltanto la parrocchia della cattedrale: con l'aumentare della popolazione vennero poi create altre tre parrocchie, ma il Capitolo si riservò il diritto di amministrare i Sacramenti a quei fedeli che spontaneamente li chiedessero per affetto alla loro antica parrocchia. In diverse epoche i tre parroci hanno cercato di far cadere questo diritto della cattedrale, ma la Sacra Romana Rota con solenni sentenze l'ha sempre mantenuto (7 febbraio 1746; 8 maggio 1827) e gli statuti capitolari del 1783 l'hanno definitivamente sancito, riconoscendolo anche i Sinodi diocesani, ultimo quello del 1845. Per maggiore chiarezza si espone così la prassi vigente.

« 1. *Per i battesimi.* – La maggior parte dei bambini delle altre « tre parrocchie vengono battezzati in cattedrale ove spontaneamente « vengono portati dai genitori per affetto all'antica unica parrocchia, « alla " chiesa madre " essi dicono. *Dell'avvenuto battesimo non si manda « comunicazione alcuna al parroco, di cui è filiano il battezzato.* Indistin- « tamente in tutta le parrocchie della città non si esigono per i batte- « simi diritti di sorta.

« 2. *Per la cresima.* – Il parroco della cattedrale rilascia il biglietto « per la cresima a quei fedeli di qualsiasi parrocchia della città, *previo « esame*, ovvero dietro un attestato del parroco a cui appartiene il « cresimando, ove si assicura che il cresimando è istruito nei rudimenti « della fede e disposto a ricevere il Sacramento della cresima. *I registri « della cresima vengono conservati unicamente nella parrocchia della cat- « tedrale.* Non si mandano quindi partecipazioni ai parroci di domicilio « o di battesimo.

« 3. *Eucaristia ed estrema unzione.* – In altri tempi soddisfacevano « al precetto pasquale tutti quei fedeli i quali pur appartenendo ad altre « parrocchie facevano il precetto nella parrocchia della cattedrale o « nella propria parrocchia. *Rarissimamente* avviene il caso in cui mori- « bondi delle altre parrochie richiedano il SS. Viatico e l'estrema unzione « dal parroco della cattedrale, che, naturalmente li soddisfa senz'altro

« 4. *Per i matrimoni.* – Generalmente i matrimoni vengono cele- « brati nella parrocchia ove appartiene la sposa, però le canoniche « pubblicazioni, le quali si fanno a richiesta del parroco ove appar- « tiene la sposa, *si fanno contemporaneamente anche nella parrocchia della « cattedrale, pur non appartenendo lo sposo o la sposa a quest'ultima.* I « diritti vengono esatti dal parroco di cui è filiana la sposa e dal parroco « della cattedrale vengono esatti i soli diritti di fedi di cresima e di bat- « tesimo, se gli sposi sono battezzati in cattedrale. Alcune volte avviene « che gli sposi vogliono celebrare il matrimonio in cattedrale, e il parroco « li congiunge in matrimonio *senza delegazione o licenza del parroco « a cui appartiene la sposa.* Però i diritti vengono esatti come detto sopra, « cioè dal parroco della parrocchia della sposa e dal parroco della cat- « tedrale. Il movimento dell'incartamento anche in questo caso viene « iniziato dal parroco della sposa, non escluse le canoniche pubblicazioni. « Dal tempo del decreto *Ne temere* il parroco della cattedrale manda « regolarmente la partecipazione dei matrimoni avvenuti ai parroci « propri, giusta il prescritto confermato ora dal canone 1103.

« 5. *Per i funerali.* – Per questi ultimi bisogna intendere accompa- « gnamenti funebri dalla casa del defunto ad una chiesa qualsiasi o al « cimitero, perchè nel resto non c'entra affatto nè il Capitolo e nè il « parroco della cattedrale. Negli accompagnamenti funebri, se questi « consistono nel solo parroco e croce, costantemente ogni parroco di « qualsiasi parrocchia accompagna il proprio filiano; se consistono nel- « l'intervento del Capitolo metropolitano, questo interviene ai funeri « di tutte le parrocchie della città *senza l'intervento del parroco a cui « appartiene il defunto e la stola viene indossata secondo le costituzioni « del Capitolo dal seniore del Capitolo stesso*, e il parroco della catte- « drale interviene come semplice capitolare. In quest'ultimo caso il « parroco di qualsiasi parrocchia riceve per accordo intervenuto fra esso « e il Capitolo e con l'approvazione della Rev.ma Curia, non già la « quarta funebre come una volta, ma l'intero diritto di stola, secondo la « tabella diocesana ».

Dopo la pubblicazione del Codice i tre parroci sono tornati alla carica per espugnare quel diritto di cumulativa, e in particolare hanno richiesta l'osservanza del prescritto circa le annotazioni e comunicazioni a norma dei canoni 470 § 2, circa la cresima e 778 circa i battesimi. Dopo molto tergiversare il parroco della cattedrale si è dichiarato

disposto, a dar comunicazione dei nomi dei cresimati, però soltanto per quei cresimati che furono *battezzati* nelle altre tre parrocchie, non già quanto ai domiciliati soltanto, ritenendo che il registro delle cresime debba essere unico. Quanto ai battesimi si ricusa, poichè ritiene che il canone 778 obblighi soltanto a *darne notizia*, superflua nel caso essendo il parroco bene informato dell'avvenuto battesimo; altrimenti, dice, il parroco della cattedrale diverrebbe semplice segretario degli altri parroci! Invece, nel caso, il solo parroco della cattedrale dovrebbe tenere i registri dei sacramenti da lui amministrati anche a filiani di altre parrocchie, col conseguente diritto *esctusivo* di rilasciarne gli estratti, autentici mentre gli altri parroci non hanno che semplici annotazioni. Poichè su questa base è stato impossibile ogni accordo, e d'altra parte importa sapere fino a che punto i precedenti giudicati della Rota possano limitare i diritti degli altri parroci, specialmente in quanto son loro garantiti dal Codice, il Rev.mo Arcivescovo ha presentata domanda alla Pontificia Commissione interprete del Codice per la soluzione dei dubbi insorti:

« *a*) circa la permanenza in favore della parrocchia della catte-
« drale di Matera del diritto di cumulativa; rispetto agli altri tre parroci
« della città;

« *b*) circa l'obbligo del parroco della cattedrale di ottemperare
« al disposto dei canoni 470 § 3, 778, 799 e 1103 § 2, ogni qualvolta
« amministri sacramenti a fedeli delle altre parrocchie;

« *c*) se debba, nel caso, riconoscersi nel parroco della cattedrale
« il diritto esclusivo del rilascio degli attestati dei sacramenti ammini-
« strati a fedeli delle dette tre parrocchie ».

Ma la Commissione, giustamente stimando che non trattavasi qui di interpretazione generale dei canoni, ma di applicazione a caso particolare, sebbene di largo interesse comune, ha rimesso la vertenza alla Sacra Congregazione del Concilio, nella quale sono stati formulati i quattro dubbi seguenti:

I. *An parocho ecclesiae cathedralis Materanensis competat ius cumulativum, cum aliis parochis civitatis, ministrandi sacramenta in casu.*

II. *An idem parochus teneatur servare praescriptum canonum 778 et 1103 § 2.*

III. *An parochi civitatis Materanensis libros paroeciales habere eosque conscribere ac diligenter asservare debeant.*

IV. *An parocho ecclesiae cathedralis Materanensis competat, in casu, ius exclusivum testimonium baptismi, confirmationis et matrimonii fidelibus legitime petentibus praebendi.*

E gli Eminentissimi Padri, nella plenaria dell'11 febbraio 1928 hanno risposto come segue:

Ad 1^{um} reformato dubio: « An parocho ecclesiae cathedralis Materanensis competat ius cumulativum cum aliis parochis civitatis ministrandi sacramenta et an, interveniente funeribus fidelium capitulo eiusdem ecclesiae, excludi possit in ipsis funeribus ducendis parochus proprius defuncti in casu »;

R. – *Affirmative* quoad baptismum, salvo praescripto canonis 778; *Negative* quoad SS.mam Eucharistiam per modum Viatici, extremam unctionem et matrimonium, itemque quoad exsequias, seu standum iuri communi.

Ad 2^{um} *Affirmative.*

Ad 3^{um} *Affirmative*, ad normam canonis 470 § 1.

Ad 4^{um} *Negative.*

Le quali risoluzioni, confermate dal S. Padre nella successiva udienza del Segretario, furono comunicate all'Arcivescovo per la loro fedele esecuzione.

ANNOTAZIONI

Siamo lieti di poter sostituire alle nostre « Annotazioni » il medesimo luminoso voto del Consultore come segue:

La controversia che ci si propone riguarda i punti seguenti:

I « Circa la permanenza in favore della parrocchia della cattedrale del diritto di *cumulativa*, rispetto agli altri parroci della città;

II « Circa l'obbligo del parroco della cattedrale di ottemperare ai fini dell'annotazione voluta dal canone 470, § 2, al disposto del canone 778, 779, 1103, § 2;

III « Se debba, nel caso, riconoscersi nel parroco della cattedrale il diritto *esclusivo* del rilascio degli attestati dei sacramenti amministrati ai fedeli delle altre parrocchie della città ».

I.

Anzitutto è tutile, anzi necessario stabilire un principio fondamentale, che, per la soluzione della presente controversia, ha una particolare importanza: *la cura d'anime dev'essere difesa, tutelata, assicurata nel miglior modo possibile*, e fa d'uopo togliere tutto ciò che direttamente o indirettamente impedisce il libero e retto esercizio della cura d'anime. Intorno a questo punto, la mente del supremo legislatore è chiara e manifesta. Parecchie sono le disposizioni contenute nel Codice, per esempio nei canoni 415, § 2, 420, § 1, 4; 460, § 2 ecc., le quali tendono al predetto scopo nobile e santo.

Quanto maggiore è la fedeltà e l'esattezza nell'osservanza delle norme canoniche concernenti la cura d'anime, tanto maggiore è il frutto spirituale che ne deriva a vantaggio dei fedeli e più copioso è l'incremento della pietà e della religione nel popolo cristiano.

Ciò premesso, veniamo ai singoli punti della controversia.

II.

1. Il diritto *cumulativo* del fonte battesimale in favore della chiesa cattedrale, rispetto alle altre parrocchie della città, è legittimo, come ha dichiarato espressamente la Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di diritto canonico, il 12 novembre 1922, ad IV. Ecco le precise parole: « Canonem 774, § 1, ita intelligendum esse, ut ecclesia quae ius fontis « habet *cumulativum* cum aliis totius civitatis ecclesiis paroecialibus, illud « obtinet etiam prae ecclesiis paroecialibus noviter in civitate erectis cum « fonte baptismali. At ius fontis cumulativum in posterum obtineri nequit « ex consuetudine, quae corruptela dicenda est. Ecclesia vero quae ante « Codicis promulgationem habebat ius fontis exclusivum prae aliis ecclesiis « paroecialibus, post Codicis promulgationem erectoque in iisdem fonte « ad praescriptum citati canonis, nonnisi ius cumulativum obtinet, salvo « praescripto canonis 778 ». Perciò anche oggi, dopo la promulgazione del Codice, il parroco della cattedrale ha nel caso, rispetto alle altre parrocchie della città, il diritto cumulativo del fonte battesimale.

2. L'uso che il parroco della cattedrale rilasci « il biglietto per la Cresima ai fedeli di qualsiasi parrocchia della città, previo esame, ovvero dietro un attestato del parroco a cui appartiene il cresimando », non è contrario apertamente alla legge canonica, nè lesivo dei diritti parrocchiali. Tuttavia basta, nel caso, l'attestato o biglietto del parroco proprio di ciascun cresimando, senza che occorra un biglietto speciale del parroco della cattedrale.

Invece l'uso che i registri della Cresima siano conservati *unicamente nella parrocchia della cattedrale* non può sostenersi, perchè manifestamente contrario alla disposizione del canone 470, § 1. Ciascun parroco deve avere e custodire diligentemente i libri parrocchiali, « id est librum baptizatorum, *confirmatorum*, matrimoniorum, defunctorum ».

3. La SS. Eucaristia *per modum Viatici* e l'estrema unzione devono essere amministrate dal parroco del luogo, e non dal parroco della cattedrale, a norma del canone 462, 2 e 3. L'amministrazione di questi due sacramenti costituisce una funzione propria e principale della cura d'anime, un atto importantissimo del ministero parrocchiale.

Ora il Codice di diritto canonico vieta in termini chiari ed espliciti l'esercizio *cumulativo* della cura d'anime, « reprobata contraria consuetudine et revocato quolibet contrario privilegio » (can. 460, § 2). E dalla risposta data dalla Pontificia Commissione del Codice il 14 luglio 1922, ad IV, circa l'interpretazione del predetto canone 460, § 2, chiaramente appare ch'esso deve intendersi in senso restrittivo. Perciò il parroco della cattedrale, fuori della propria parrocchia, non può amministrare la SS. Eucaristia e l'estrema unzione senza il permesso od almeno la licenza ragionevolmente presunta del parroco o dell'Ordinario del luogo, a norma del canone 928, § 2.

4. L'uso che le pubblicazioni matrimoniali, anche per i fedeli delle altre parrocchie, si facciano nella chiesa cattedrale, e che il parroco di questa possa congiungere in matrimonio gli sposi di altre parrocchie *senza delegazione o licenza del parroco a cui appartiene la sposa*, non può ammettersi perchè

contrario alle disposizioni del Codice espresse nei canoni 1023, § 1, 1097, § 1, 2; § 2.

5. Parimenti la prassi che, intervenendo il Capitolo della cattedrale ad un funerale,questo si faccia *senza l'intervento del parroco a cui appartiene il defunto*, non può approvarsi, perchè l'accompagnamento dei propri parrocchiani alla sepoltura è per il parroco un diritto ed anche un dovere, a norma dei canoni 462, 5; 464; 1230 ecc. La Sacra Congregazione dei Riti, in *Sutrina*, interrogata: « An Capitulum et canonici non solum in via, sed « etiam in propria ecclesia parochiali, praecedere debeant ipsi parocho in « funeribus et aliis functionibus, non obstante praetensa contraria consuetu- « dine »; il 28 aprile 1703, ad 3 rispose: « Affirmative, praeterquam in actu faciendi Officium, *quod spectat ad parochum* » (*Decreta auth.*, n. 2112).

La medesima Sacra Congregazione nel *Decreto generale* del 23 aprile 1895 stabiliva questo principio: « *Ius* et *onus* inesse semper, *etiam praesente* « *Capitulo cathedralis ecclesiae*, extra hanc tamen, *parocho induendi stolam* « *et officia omnia persolvendi*, super cadavere defuncti ad suam pertinentis « ecclesiam, usque dum e loco obitus ingressus fuerit ecclesiam tumulantem » (*Decreta auth.*, n. 3854).

III.

La disposizione del canone 470, § 1 è chiara e precisa: « Habeat parochus « libros paroeciales, id est librum baptizatorum, confirmatorum, matrimonio- « rum, defunctorum... et omnes hos libros, secundum usum ab Ecclesia pro- « batum vel a proprio Ordinario praescriptum, conscribat ac diligenter as- « servet ». Pertanto è un diritto e un dovere d'ogni parroco l'avere i libri parrocchiali, scrivere in essi gli atti relativi, e custodirli con diligenza. Da ciò ne segue, come sopra fu osservato (II, 2), che non solamente il parroco della cattedrale, ma tutti i parroci della città devono avere, insieme agli altri libri parrocchiali, anche quello dei cresimati.

Inoltre il Codice, allo scopo di assicurare la diligente custodia e l'esatta annotazione di quanto si riferisce ai libri parrocchiali, contiene un'altra disposizione opportunissima, espressa nei seguenti termini: « Si baptismus nec a « proprio parocho nec eo praesente administratus fuerit, minister de ipso col- « lato quamprimum proprium ratione domicilii parochum baptizati certiorem « reddat ». Perciò il parroco della cattedrale, che abbia battezzati dei bambini appartenenti ad altre parrocchie, deve *quanto prima*, a norma del citato canone, renderne informato il rispettivo parroco.

La Pontificia Commissione del Codice, nella risposta sopra riferita del 12 novembre 1922, ad IV (II, 1), ammette il diritto cumulativo del fonte battesimale, ma dichiara espressamente che si deve osservare la disposizione del canone 778, *salvo praescripto canonis 778*.

Anche l'atto del matrimonio deve registrarsi nell'apposito libro. A questo effetto, il Codice stabilisce: « Praeterea, ad normam canonis 470, § 2, parochus « in libro quoque baptizatorum adnotet coniugem tali die in sua paroecia « matrimonium contraxisse. Quod si coniux alibi baptizatus fuerit, matri- « monii parochus notitiam initi contractus ad parochum baptismi sive per

« se sive per Curiam episcopalem transmittat, ut matrimonium in baptiza-« torum librum referatur » (can. 1103, § 3).

Pertanto il parroco della cattedrale, qualora assista al matrimonio di coloro che siano stati battezzati in altra parrocchia deve trasmettere al parroco del battesimo la notizia dell'avvenuto matrimonio, perchè si faccia la prescritta annotazione nel libro parrocchiale dei battezzati.

IV.

L'ultimo punto della controversia riguarda « il diritto *esclusivo del parroco* della cattedrale di rilasciare gli attestati dei sacramenti amministrati ai fedeli delle altre parrocchie della città ». Intorno a questo punto, bisogna fare un'opportuna ed ovvia distinzione. Se trattasi di sacramenti amministrati nella parrocchia della cattedrale, e solo nei libri parrocchiali di essa ne sia stata fatta la prescritta registrazione, è chiaro che il diritto e il dovere, in tal caso, di rilasciare gli attestati spetta al parroco della cattedrale. Se, invece, trattasi di sacramenti amministrati in una o nell'altra delle tre parrocchie della città, oppure di sacramenti amministrati nella parrocchia della cattedrale, di cui però nei libri parrocchiali delle rispettive parrocchie ne sia stata fatta la prescritta registrazione, i singoli parroci possono rilasciare, a norma delle disposizioni canoniche, i necessari attestati di battesimo, cresima e matrimonio. Posta l'esistenza obbligatoria dei libri parrocchiali, il diritto *esclusivo* di rilasciare gli attestati più non esiste; e sarebbe illogico ed antigiuridico spogliare i parroci di un diritto, proprio e connaturale al loro ufficio, per attribuirlo *esclusivamente* ad un parroco estraneo.

In contrario non può allegarsi, nè di fatto si allega, nessuna valida ragione. Il parroco della cattedrale, oltre varie osservazioni poco valide, infine dice: « Negando al parroco della cattedrale il diritto esclusivo del rilascio degli attestati dei sacramenti amministrati in cattedrale ai fedeli delle altre parrocchie lo si priverebbe, della speranza di poter rilasciare fra cinque, dieci, venti anni, attestati di sacramenti, unico emolumento del quotidiano sacrificio della continua assistenza in parrocchia per amministrare i sacramenti e si metterebbe la parrocchia della cattedrale in uno stato finanziario veramente disastroso ». Ma è troppo chiaro che questa ragione di puro carattere economico, *giuridicamente* parlando, non ha valore alcuno, e non si può menomamente, in vista della medesima derogare alle leggi canoniche ne ledere gli altrui diritti.

V.

A conferma di quanto e stato detto fin qui, giova aggiungere che il preteso diritto del parroco della cattedrale non deriva dalle tavole di fondazione nè da speciale privilegio apostolico, ma si fonda soltanto, come appare dai documenti allegati, sulla consuetudine antichissima e sulle Costituzioni capitolari. Ora le Costituzioni capitolari non possono certamente derogare al diritto comune. Esse devono essere corrette e rese pienamente conformi alle disposizioni del Codice. Le consuetudini centenarie ed immemorabili, in forza

del canone 5, hanno perduto il loro valore, qualora siano contrarie alle nuove disposizioni del Codice; e, nel caso presente, non esiste nessun motivo ragionevole – anzi tutto l'opposto – perchè si possa invocare la tolleranza, in forza dello stesso canone 5, a sostegno della predetta consuetudine. Rispetto al diritto *cumulativo* della cura d'anime, il Codice ha espressamente riprovata ogni consuetudine e abrogato qualunque privilegio. Dice infatti il canone 460, § 2: *reprobata contraria consuetudine et revocato quolibet contrario privilegio.*

Il diritto comune, oggi sapientemente raccolto e precisato nel Codice, dev'essere applicato, anche per la soluzione della presente controversia, ed osservato con scrupolosa esattezza, per il maggior bene dei fedeli e per l'onore delle parrocchie e dei rispettivi parroci.

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Circa l'indulgenza « Toties quoties » annessa ai Crocefissi [*A. A. S.*, XXI, pag. 510].

Dichiarazione. – Etsi iam alias, decreto Sancti Officii die 10 Iunii 1914 lato et in solita subsequenti audientia a SS.mo Domino Nostro probato et confirmato, expresse declaratum fuerit quo sensu intelligenda sit facultas benedicendi Crucifixos ad adnectendam eisdem indulgentiam, quam dicunt, *toties quoties;* constat tamen ex certis fontibus non deesse sacerdotes, hac facultate auctos, qui talem benedictionem impertiri praesumant cum effectu ut omnes et singuli fideles indulgentiam plenariam, ceteris paribus, consequantur, *toties quoties* Crucifixos ita a se benedictos deosculati fuerint.

Timens ne forte, decursu temporis vel etiam ex peculiari aliqua, quam nonnulli iactitant, concessione, decreto Sancti Officii quidquam derogatum sit, infrascriptus Cardinalis Poenitentiarius Maior, in audientia die 21 currentis mensis sibi impertita, ipsum Sanctissimum Dominum Nostrum ad rem directe consuluit; qui respondere dignatus est mentem Suam esse supra memoratam Sancti Officii declarationem in pleno suo robore ac vigore permanere debere quod ad omnes et singulas huiusmodi concessiones post eam quomodolibet elargitas, sive per tramitem cuiusvis Officii Sanctae Sedis sive etiam ab ipsomet Summo Pontifice personaliter et vivae vocis oraculo; atque insimul praefatam declarationem in Commentario officiali *Acta Apostolicae Sedis* denuo evulgari mandavit.

Eadem ita se habet: « Facultas benedicendi Crucifixos cum indulgentiae plenariae applicatione, *toties quoties* nuncupatae, sive personaliter a Summo Pontifice, sive quomodocumque ab Apostolica Sede, per tramitem cuiuslibet Officii vel personae obtenta, ita et non aliter est

intelligenda ut quicumque christifidelis, in articulo mortis constitutus, aliquem ex huiusmodi Crucifixis benedictis, etiamsi illi non pertineat, osculatus fuerit vel quomodocumque tetigerit, dummodo confessus ac sacra Communione refectus, vel, si id facere nequiverit, saltem contritus SS.mus Iesu nomen ore, si potuerit, sin minus corde devote invocaverit, et mortem, tamquam peccati stipendium, de manu Domini patienter susceperit, plenariam indulgentiam acquirere valeat. Contrariis quibuscumque non obstantibus ».

Datum Romae, e Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 23 Iunii 1929.

L. Card. LAURI, *Poenitentiarius Maior.*

L. ✠ S. I. Teodori, *S. P. Secretarius.*

CONSULTAZIONI

Circa il supplemento di congrua corrisposto ai Capitoli in Italia.

I. **Fattispecie.** – *a*) Il Capitolo di A. si regge a sistema di massa consistente tutta in distribuzioni quotidiane « ratione servitii ». *b*) I tre più giovani canonici benchè nominati prima del 1920, non ottennero però il *Placet* se non nel 1923. *c*) Liquidati gli arretrati del supplemento i quali, come si sa, incominciarono a decorrere dal 1920, i tre più giovani non li ebbero che dal 1923. Chiedono però di partecipare agli arretrati degli altri canonici che li ebbero dal 1920. Ma questi si ricusarono di dividerli con loro perchè dicono che i più giovani per colposa negligenza trascurarono di aver il *Placet* prima del 1923. *d*) L'ordinario ha autoritativamente dimostrato e definito esulare nel caso tale negligenza, ma quanto al punto in questione, riuscito vano ogni tentativo d'accordo, ci sottomette il seguente quesito: « Se contro la richiesta dei tre canonici che esigono la immissione di « tutti gli arretrati nella massa da dividersi *ratione servitii* possa addursi « la risposta data dalla Sacra Congregazione in data 10 luglio *Ad tollendas* « al n. II secondo la quale ciascuno è autorizzato, sotto le condizioni ivi « aggiunte, ritenere ciò che è destinato a distribuzioni quotidiane (nel « caso l'intiera somma arretrati, essendo [tutta destinata a distribuzioni); « oppure l'ordinario possa obbligare, come per il futuro, così anche per gli « arretrati, a mettere in massa il riscosso dai singoli per ripartirsi fra tutti, « senza tener conto di altro, nel caso se non del servizio prestato, come « dal registro delle fallenze ».

SOLUZIONE.

1. *Diritto antiquiore.* – *a)* È noto che in varii Capitoli le distribuzioni non sono stabilite in ragione del terzo degli intieri frutti, ma questi vengono integralmente divisi fra i membri del Capitolo quali distribuzioni quotidiane. Ciò è conforme allo stesso Tridentino che, come bene osserva il ch. Pallottini, VIII. *Distrib.*, n. 136, se nella Sessione 21, c. 3 *de Ref.*, stabilì la legge della terza parte in favore delle distribuzioni, soggiunse però: « salvis tamen Constitutionibus earum Ecclesiarum, in quibus non residentes « seu non servientes *nihil*, *vel minus* tertia parte percipiunt ». E così rispose pure la Sacra Congregazione del Concilio in Asculana seu Ceriniolen. *Distributionum*, del 6 Martii 1847 ed in altre cause consimili. *b*) Ove dunque tale prassi vige si chiede come debbano ritenersi tali distribuzioni, ossia se esse abbiano rigorosamente la natura di vere distribuzioni quotidiane senza nessuna distinzione? E tanto l'antico diritto che gli antichi canonisti hanno sempre fatta la distinzione di considerare cioè le due terze parti di tali distribuzioni come equivalenti ai frutti di prebenda, mentre la rimanente terza parte ha solo la natura di vere distribuzioni quotidiane. Laonde nei tre mesi di vacanze concessi dal Tridentino, i canonici di tali Capitoli mentre perdono la terza parte di tali distribuzioni, continuano a lucrare le altre due terze parti, il che sarebbe impossibile se tutte le distribuzioni in caso fossero da considerarsi quali vere distribuzioni quotidiane, come riesce chiaro. Il ch. Pallottini, loc. cit., così espone la questione: « Alias enim probatum in « iure est, quod earum partibus assumunt naturam Praebendarum, ut per « Extrav. *Cun nonnullae II. de Praebendis* tradunt. Moneta *de distrib. quotid.* « part. I, q. 3, n. 2; Barbosa *de Canon et Dignit.* c. n. 2 et pro duabus saltem « partibus in conciliari absentia lucrantur, Piton, *discept. eccles.* 34, n. 1, « tom. I. Pignatell. *consult. 115, n. 43, tom. 9*; in Illerden *Absentiae et Distri-* « *butionum diei 3 Martii 1702* ». *c*) Contro tale conclusione si potrebbe obbiettare il fatto che in questi Capitoli, come è stato rilevato, gli assenti perdono tutti i frutti, e perciò si potrebbe concludere l'opposto, ossia che tutti i frutti siano da considerarsi quali distribuzioni quotidiane strettamente dette. Ma l'argomento non corre, potendosi appunto ammettere, secondo il Tridentino, che in ragione delle particolari Constituzioni si perdono tutti i frutti siano essi di prebenda o di distribuzioni quotidiane. Anche dunque perdendosi tutti i frutti, può benissimo rimanere la distinzione sopradetta spiegando questa la dottrina surriferita dal ch. Pallottini che ossia nei mesi di legittima vacanza, mentre si perde la terza parte, si lucrano le altre due, appunto perchè rivestono la natura di frutti di prebenda benchè distribuiti a modo di distribuzioni quotidiane.

2. *L'« Ad tollendas ».* – *a*) Il decreto « Ad tollendas » colla seconda risposta decise che gli arretrati debbano pure sottostare alla legge delle distribuzioni; ma nel medesimo tempo, visti gli inconvenienti che si potrebbero avere nel computo delle fallenze, condonò la non immissione nella massa delle distribuzioni della detta quota degli arretrati riferentisi alle

medesime. Per quanto spetta gli arretrati che *non* si riferiscono alle distribuzioni quotidiane propriamente dette, il decreto nulla ha deciso nè condonato. Questi dunque vanno divisi secondo giustizia richiede, nè coloro che li riscossero possono invocare il decreto « Ad tollendas » per ritenerli. *b*). Se dunque gli arretrati avessero in qualche luogo la natura di vere e proprie distribuzioni quotidiane senza che vi sia la distinzione fatta nel numero precedente, allora è chiaro che il decreto « Ad tollendas » si potrebbe invocare per ritenerli integralmente, ma come si è visto, ciò non è il caso, dovendosi considerare, almeno in via generale, quando tutti i frutti di massa consistono in distribuzioni, le due terze parti quali frutti equivalenti ai frutti di prebenda. Ma se così è, allora queste due parti debbono essere messe nella massa ed essere divise secondo giustizia a ragione del modo di divisione vigente nei singoli Capitoli. Dove la divisione si fa in ragione di proporzione geometrica, in pratica le due terze parti vanno integralmente ai titolari, almeno in via generale, ma dove invece la divisione si fa in ragione di proporzione aritmetica, è chiaro che i titolari non possono ricevere queste due parti integralmente dividendosi fra tutti egualmente la massa.

3. *In via di fatto.* – *a*) Si è già detto nella fattispecie che il Capitolo di A., si regge a sistema di massa consistente tutta in distribuzioni quotidiane « ratione servitii ». Le dignità ed uffici hanno delle prebende separate. *b*) Si è pur veduto che in tale sistema la totalità di tali distribuzioni almeno in via generale, non può considerarsi come distribuzioni strettamente quotidiane, ma che solo una terza parte va così considerata, mentre le altre due terze parti si debbono considerare quali frutti di prebenda e perciò lucrabili durante i mesi di vacanza. *c*) Applicando dunque tale dottrina al caso presente si dovrà dire che le due parti degli arretrati ricevuti, non hanno da essere confuse coll'altra terza parte che sola ha stretta ragione di distribuzioni quotidiane. Poichè dunque nel Capitolo di A. la divisione si fa in ragione di proporzione aritmetica ossia in parti eguali fra tutti, anche queste due parti di arretrati che non hanno ragione di strette distribuzioni quotidiane vanno divise fra tutti e perciò i titolari non le possono ritenere per sè integralmente, non avendo conceduto il decreto « Ad tollendas » nessuna condonazione a loro riguardo. *d*) La ragione poi recata dai canonici della grave negligenza colposa dei non placitati prima del 1923, non risulta per le ragioni recate dal Vescovo, e perciò essi non possono per tale motivo essere esclusi dalla partecipazione della massa aumentata dagli arretrati dei canonici placitati prima del 1923. Avendo però, come è stato detto, le dignità ed uffici delle prebende separate, la parte degli arretrati, che si riferisse a tali prebende, è chiaro che non debba essere messa nella massa e perciò sia da dedursi dalle due parti da mettersi nella massa.

II. **Fattispecie.** – *a*) Nel Capitolo di S. vige il perfetto sistema di massa comune la quale va divisa in parti del tutto eguali fra tutti i Capitolari senza distinzione fra le dignità, uffici e semplici canonici. *b*) L'Arcidiacono però ed il Teologo hanno delle prebende separate che li distinguono

economicamente dal resto delle dignità e semplici canonici. La piccola quota differenziale del Penitenziere non può essere presa in considerazione poichè è una piccola contribuzione della confraternità di S. M. e perciò non ha che vedere colla presente questione di congrua e supplemento. È pure da notare che nella conversione dei beni capitolari anche le due prebende separate dell'Arcidiacono cioè e del Teologo vennero convertite in cartelle del debito pubblico. *c*) Sino alla concessione del supplemento governativo non vi sono state contestazioni di sorta, ma oggi a cagione del medesimo esse sono avvenute come in tanti altri Capitoli laonde tanto i canonici semplici come le dignità ed uffici presentarono a cotesta S. C. i dubbi seguenti che per non ripeterli due volte piace riferirli nella stessa soluzione.

Soluzione.

I. *Dubbio.* – « Se devono tutte le dignità ed uffici, indistintamente, « Arcidiacono e Teologo compresi, immettere nella massa comune la quota « loro particolarmente assegnata con la recente concessione del supplemento « di congrua? ».

1. *In via di diritto.* – *a*) Il decreto « Ad tollendas » ha risposto in modo esauriente in merito. Infatti alla domanda del n. IV formulata in questo modo: « An quota peculiariter assignata dignitatibus et officiis immitti « debeat in massam communem capitularem, in casu », la risposta è stata: « Ad IV in Capitulis ubi viget systema praebendarum separatarum *negative*; « in Capitulis vero ubi viget systema massae communis *affirmative* ». La risposta per quanto evidente ha però bisogno di un qualche schiarimento onde applicarla al caso presente. Vi può essere infatti il caso che in un Capitolo il quale abbia il sistema di massa vi siano pure delle prebende separate. In tal caso è evidente che la risposta va applicata in ragione di detta distinzione. Perciò in un capitolo ove, benchè esista la massa, pure vi sono una o più prebende separate, la quota differenziale riferendosi a dette prebende non va versata nella massa, purchè s'intende, le dette prebende siano state convertite dal governo come i beni capitolari in cartelle di debito pubblico. In questo caso infatti è del tutto chiaro che la quota differenziale concessa a tali dignità o uffici si riferisce alle loro prebende separate e perciò essa pure va separata dalla massa. *b*) Contro tale conclusione si potrebbe addurre che se la differenza non sia comune per tutte le dignità, non sembra potersi ammettere che in un medesimo Capitolo vi siano dignità completamente soggette alla massa ed altre no, e che perciò si debbano piuttosto considerare tutte di massa. Ma l'argomento non ha valore potendosi benissimo concepire senza nessun assurdo giuridico una tale ipotesi. La quota dunque che oggi il Governo concede alle dignità ed uffici come differenziale dagli altri canonici, se si riferisce alle prebende separate che tali dignità ed uffici possedevano prima della conversione dei beni ecclesiastici, deve essere considerata come la restituzione da parte del Governo di tali beni prebendali soppressi e perciò come essi erano separati dalla massa, così pure oggi la quota differenziale.

Se invece la quota differenziale non si possa riferire a tali prebende separate perchè non esistenti, è chiaro che non può riferirsi alla massa, essendo tali dignità ed uffici esclusivamente di massa. Laonde anche la quota differenziale va tutta devoluta alla massa. *c*) Nè contro tale conclusione si dica che non sembra affatto giusto che mentre alcune dignità si godono esclusivamente la quota differenziale le altre invece la debbano mettere nella massa, poichè ciò si deve attribuire alla constituzione stessa del Capitolo che così vuole. Prima della conversione dei beni capitolari infatti lo stato era il medesimo, avendo alcune dignità delle prebende proprie mentre le altre erano del tutto equiparate ai semplici canonici. Le circostanze oggi della congrua e supplemento nulla mutano alla constituzione del Capitolo. Nè si può parlare di maggiore o minore contribuzione alla massa dalla parte dei singoli, poichè se è vero che civilmente essi sono considerati dal governo per veri titolari e proprietari del supplemento, ciò è assolutamente falso sotto il punto di vista canonico, appartenendo tale congrua e supplemento unicamente alla massa e non già ai singoli titolari.

2. *In via di fatto.* – *a*) Nel capitolo di S. benchè sia in pieno vigore il sistema di massa, pure l'Arcidiacono ed il Teologo hanno delle prebende separate rappresentate oggi da titoli del debito pubblico concessi loro dal governo dopo la conversione di dette prebende. Come adunque il supplemento di congrua in quanto si riferisce ai beni soppressi e convertiti della massa va devoluto alla medesima, così logicamente e giuridicamente in quanto si riferisce alle prebende separate, ossia nella quota differenziale, va alle medesime devoluto e perciò non confuso colla massa, meno s'intende il terzo in favore delle distribuzioni ove queste siano formate dal terzo delle entrate e redditi del Capitolo. *b*) Ma se questo vale per l'Arcidiacono ed il Teologo, non può affatto applicarsi alle altre dignità prive del capitolo di S. di qualsiasi particolare prebenda, anzi di ogni distinzione economica coi canonici semplici coi quali vengono del tutto equiparati nella divisione e partecipazione della massa. La quota dunque differenziale concessa loro dal Governo non può riferirsi che alla massa e perciò ad essa ritorna. *d*) Nel loro esposto le dignità fanno osservare che tanto per ragione e natura del loro grado nel Capitolo, come per la loro anzianità essendo che in genere solo più anziani rivestono le prime cariche e dignità del Capitolo, sia finalmente per il fatto che il Governo riconosce anche finanziariamente la diversità fra le dignità ed uffici da una parte ed i semplici canonici dall'altra, e per quanto riguarda il Penitenziere anche per il gravoso lavoro, si dovrebbe pur fare canonicamente la distinzione ammessa dal governo laico. A queste osservazioni certo non si può negare un certo valore, ma è manifesto essere esse di sola convenienza. Infatti quello che giuridicamente vale è la constituzione del Capitolo secondo gli statuti approvati. Ora questi impongono nel Capitolo di S. la divisione eguale fra tutti, comprese le dignità ed ufficii. Dunque giuridicamente non si può fare altrimenti sino a quando tali statuti e la constituzione del Capitolo rimangono quali sono presentemente. È vero che, come dice il ch. Reiffenst. III, tit. IV, art. 6, n. 164: « ...fructus totius Capituli dividendos « esse in singulos canonicos et alios officiales *prout uniuscuiusque merita seu*

« *labores deposcunt* ». Ma questo è un principio di massima generale, che deve cedere dinanzi alle constituzioni e statuti particolari dei singoli Capitoli. Non si può però negare che sembra consigliabile un mutamento di tale constituzione nel senso suddetto.

II. *Dubbio.* – « Se le quote differenziali devono essere divise fra tutti « i Capitolari, egualmente, Arcidiacono e Teologo compresi? ».

Questo dubbio trova la sua risposta e soluzione nel dubbio precedente. *a*) Infatti poichè nel capitolo di S. vige il sistema di massa da dividersi in parti uguali fra tutti, è chiaro che i supplementi colle loro quote differenziali debbono pure essere divisi in tal modo. *b*) Per l'Arcidiacono ed il Teologo invece si è mostrato che essi avendo delle prebende separate a cui si riferisce la quota differenziale, questa è di loro privativa spettanza, mentre sono obbligati mettere nella massa il supplemento comune a tutti. *c*) Ma se è così, possono poi essi avere il diritto di partecipare alla massa aumentata colla quota differenziale delle altre dignità? In rigore di diritto non si può non rispondere che affermativamente. Infatti essi hanno diritto di partecipare alla massa in parti uguali come tutti gli altri e la massa deve prendersi come essa esiste ossia aumentata oggi anche colle quote differenziali delle altre dignità. Nè si può dire che così l'Arcidiacono ed il Teologo vengono a dividersi il contributo delle altre dignità, perchè se in realtà la quota differenziale concessa dal Governo alle dette dignità diventava così divisa fra tutti, compresi l'Arcidiacono e Teologo, pure giuridicamente non si tratta che della divisione della massa, ad essa appartenendo le quote differenziali delle dignità e non già ai titolari di esse quote.

III. *Dubbio.* – « Se gli arretrati di tali quote, percepiti fin oggi dalle « dignità ed uffici, devono essere parimenti cumulati nella massa comune e « divisi fra tutti i Capitolari? ».

In via di diritto e di fatto. – *a*) Il decreto « Ad tollendas » condonò soltanto quella parte degli arretrati che si riferiva alle distribuzioni, il che riviene al terzo dei medesimi. Ma per quanto spetta le altre due parti oppure anche a tutti gli arretrati ove vi sia già la massa formata per le distribuzioni non desunta dal terzo dei frutti, il decreto nulla ha condonato. Rimane dunque che tali arretrati debbano dividersi fra quei che ne hanno diritto. Nei Capitoli ove la divisione della massa si fa in proporzione geometrica, pratica camente almeno in generale le due parti degli arretrati rappresentano quel tanto che dalla massa i singoli titolari ricevono, ma invece nei Capitoli ove vige la divisione uguale fra tutti, come nel presente caso di S., è evidente che tutti, avendo diritto ad una parte uguale di detti arretrati, questi debbano dividersi fra tutti in parti eguali, compresa pure la quota differenziale delle dignità ed uffici, eccetto la quota dell'Arcidiacono e quella del Teologo, che non sono di massa, come si è visto. *b*) Meno dunque la terza parte degli arretrati, se doveva essere devoluta alle distribuzioni, il che non è detto negli atti, gli arretrati debbono essere divisi in parti uguali fra tutti, eccetto la quota differenziale dell'Arcidiacono e del Teologo. Se infatti la terza parte

doveva essere devoluta alle distribuzioni il decreto « Ad tollendas » condonandola tolse l'obbligo di immetterla nella massa.

III. **Fattispecie.** – *a*) Il Capitolo di M. si regge col sistema della massa comune. Questa viene divisa *ugualmente* ossia *in proporzione aritmetica* fra tutti i capitolari senza distinzione, ed anche i mansionari sono equiparati agli altri e partecipano di una uguale porzione della massa. *b*) Le dignità ed uffici oltre la partecipazione della massa hanno delle prebende particolari, fondate *ab origine* fuori massa e che perciò nulla hanno a che vedere con essa. Avvenuta la conversione dei beni, capitolari, dignità ed uffici col consenso del Capitolo ritennero per sè la quota relativa alle loro antiche prebende, ossia le corrispondenti cartelle di debito pubblico e che vennero intestate a loro personalmente. *c*) Concesso il recente supplemento di congrua, essi pretendono ritenerlo per sè considerandolo come personale. In via subordinata ritengono che il supplemento differenziale fra essi ed i semplici canonici sia da considerarsi quale restituzione o meglio aumento delle loro antiche prebende. *d*) I medesimi ossia dignità ed uffici pretendono inoltre dimostrare che il sistema di massa è stato abrogato nel Capitolo nel 1890 per il motivo che da quel tempo non si osservarono più gli statuti capitolari che esigevano che nessuno fosse ammesso alla partecipazione della massa se non avesse prima servito gratuitamente per 14 anni. La loro conclusione la deducono dal fatto risultante da tale mutamento ossia che la massa non veniva più in tal modo divisa come prima, ma con danno di coloro che avevano servito gratuitamente 14 anni. Prescindendo da tali peregrine deduzioni diamo anche qui insieme dubbi e soluzioni.

Soluzione.

I. *Dubbio.* – « Se nonostante la mutazione introdotta nel capitolo per « quanto riguarda la divisione della massa, il sistema di massa rimanga an- « cora intatto nel Capitolo ? »

In via di diritto e di fatto. – Non fa d'uopo spendere troppe parole per dimostrare che la pretesa abolizione della massa invocata dai canonici, non riposa su verun fondamento giuridico, come pure venga smentita dai fatti. *a*) La semplice mutazione infatti della disposizione capitolare mercè la quale la massa non poteva essere divisa se non fra coloro che avessero prima servito gratuitamente per ben 14 anni, oltre che da se medesima è abbastanza curiosa, non implica affatto l'abolizione della massa stessa, ma anzi la suppone, come è evidente. *b*) Il fatto poi che anche dopo il 1890 i mansionari come tutti gli altri Capitolari continuarono a dividersi la massa secondo gli antichi usi, ossia in proporzione aritmetica, mostra ad evidenza che di abolizione di massa nel Capitolo di M. non si possa neppur parlare. *c*) E non poteva essere altrimenti, non essendo affatto in potere del Capitolo di abolire il sistema di massa e creare delle singole prebende separate.

II. *Dubbio.* – « Se i mansionari abbiano diritto di partecipare alla massa « accresciuta dai supplementi canonicali ? ».

In via didiritto e di fatto. – *a*) Il decreto « Ad tollendas » ha tassativamente deciso in merito. Tutti gli aumenti che si riferiscono alle congrue di massa debbono essere versati nella massa. Per quale motivo adunque i mansionari, che prima di detti supplementi partecipavano alla massa, oggi dovrebbero esserne esclusi per quanto riguarda i detti supplementi? È chiaro, che se la massa cresce anche solo per il ricupero di alcune antiche rendite da parte di alcuni soli membri, non per questo gli altri devono escludersi dalla partecipazione della massa così accresciuta. Basti ripetere il testo del ch. Voet, ff. lib. 17, tit. 2. « Illud quoque singulare est, quod si pluribus « ex sociis unus egerit contra socium ex societate obligatum, et damni repa- « rationem pro sua parte in totum obtinuerit, deinde reliqui pro sua parte « agentes, solidum consequi ob socii conventi inopiam non possint, qui solidum « acquisivit, pro rata reliquis communicare teneatur, quod vigilando sibi « servaverat ». *b*) Dunque i mansionari hanno diritto di partecipare alla massa quale essa è presentemente, ossia coll'aggiunta dei supplementi canonicali.

III. *Dubbio.* – « Se per quanto riguarda la quota differenziale delle « dignità ed uffici nel caso presente, questi la possano ritenere come aumento « speciale delle proprie prebende fuori massa e perciò conservarla per sè « medesimi integralmente ».

1. *In via di diritto.* – *a*) « Accessorium naturam sequitur principalis », è la nota regola del diritto. Ora il supplemento dato alle dignità ed uffici deve naturalmente seguire la natura delle relative antiche prebende. Se dunque la prebenda canonicale è di massa anche tale sarà il supplemento, e viceversa se la prebenda è fuori massa o separata, anche tale sarà il relativo supplemento. Che se, come nel caso presente, le dignità ed uffici avevano sì la prebenda canonicale di massa, ma nel contempo una prebenda fuori massa per quanto riguarda il titolo di dignità od ufficio, è chiaro che il supplemento il quale si riferisce precisamente alla dignità od ufficio, ossia la quota differenziale che li distingue dagli altri semplici canonici, sarà pure fuori massa come lo era la relativa prebenda. *b*) Nè contro tale conclusione vale dire che il supplemento appunto perchè accessorio, deve seguire la natura del principale, e nel caso presente, dunque la prebenda principale ossia canonicale, perchè tale illazione avrebbe solo valore nei casi indivisibili e quando il supplemento non rivestisse il carattere speciale della prebenda cui fu dato. Ora nessuna delle due ipotesi si verifica nel caso presente. Non la prima, perchè il supplemento è del tutto divisibile in modo che esso segue benissimo la natura delle due prebende cui si riferisce. Non la seconda perchè il governo diede appunto il supplemento speciale alle dignità ed uffici in ragione delle loro speciali mansioni. La quota dunque differenziale di questi segue la natura delle rispettive prebende. Perciò in un Capitolo ove le dignità ed uffici avevano o prebende speciali di massa, ovvero nulla che li specializzava dagli altri capitolari, è chiaro che il supplemento o quota differenziale data loro dal governo, non spetta a loro, ma al Capitolo o alla massa. Invece nei Capitoli ove tali dignità ed uffici godevano, come tali, di prebende separate dalla massa la quota differenziale spetta a loro esclusivamente.

2. *In via di fatto.* – *a*) Che nel capitolo di M. il Decano, il Teologo ed il Penitenziere abbiano avuto *ab antiquo* delle prebende separate dalla massa sembra indiscutibile da quanto si espone: « Il decano, 1ª dignità, il teologo « e il Penitenziere hanno avuto, prima della confisca dei beni capitolari, una « prebenda personale *formata indipendentemente dai beni della massa comune* « *ed amministrata dagli investiti.* A conferma di ciò si dà il fatto che, dopo « la confisca, oltre alla quota spettante loro dalla massa comune, *hanno con-* « *tinuato a percepire e a fare esclusivamente propria la rendita relativa ai beni* « *incamerati delle suddette prebende personali*, e costituita in cartelle del « debito pubblico intestate al Teologo, al Penitenziere e al Decano ». *b*) Stando dunque così le cose è del tutto evidente che la quota differenziale concessa oggi a detti titolari riveste la natura delle rispettive loro prebende separate e perciò è di loro esclusiva pertinenza. *c*) Se tuttavia, come sembra bene essere il caso, a norma del Trid. Sess. 21, c. 3, *De Ref.* e del canone 395, § 1, la terza parte di tutti i frutti è stata riservata alle distribuzioni, allora è chiaro che anche la quota differenziale va soggetta a detta legge e perciò un terzo di essa va versato nella massa delle distribuzioni. Del resto questa terza parte ritorna ai titolari, meno s'intende le fallenze, dovendosi fare la divisione delle distribuzioni in ragione di proporzione geometrica e non aritmetica.

Un quarto dubbio vien mosso dai mansionari del Capitolo e questo riguarda gli arretrati. *a*) Come si è già avvertito nella fattispecie, nel Capitolo di M., la massa era divisa in modo del tutto eguale o aritmetico fra tutti i membri del medesimo, compresi i mansionari. Solo il Decano, il Teologo ed il Penitenziere avevano in più le separate prebende di cui nel dubbio precedente. *b*) Avendo ora le dignità, uffici e semplici canonici avuto il supplemento degli anni passati, il che costituisce una somma cospicua, essi si rifiutano di metterla nella massa per dividerla in parti uguali compresi i mansionari, sotto il pretesto che questi non avendo contribuito in eguale proporzione alla massa, non è giusto che si dividano i supplementi dei canonici. I mansionari invece a norma delle costituzioni capitolari, esigono che gli arretrati vengano divisi con loro.

1. *In via di diritto.* – *a*) Che gli arretrati avessero dovuto essere versati integralmente nella massa lo si è già dimostrato e statuito autoritativamente con l'« Ad tollendas ». Se non che ivi venne prospettato solo il quesito per quanto riguarda le distribuzioni, supponendosi che le due parti del supplemento si riferiscano alle rispettive prebende le quali come è chiaro, sono da attribuirsi ai relativi titolari. Invero i quesiti si riferivano precisamente soltanto alle distribuzioni, non movendosi questione per quanto riguardava le altre due terze parti considerate come prebenda. In generale, facendosi la distribuzione e divisione della massa in ragione di proporzione geometrica, ossia a ragione degli uffici differenti, ogni membro del Capitolo viene a ricevere quel tanto che è rappresentato dalla rispettiva congrua e supplemento. La sola questione era di sapere se i detti uffici ecc. dovessero o no mettere nella massa il terzo che dalla legge era destinato alle distribuzioni. *b*) Nel decreto « Ad tollendas » il secondo quesito fu in conseguenza il medesimo:

« An sit ab ea lege (distributionum) excipienda summa cumulata a die quo « congruae supplementum decretum est vulgo *arretrati ?* ». E gli E.mi Padri risposero: « Ad II negative et ad mentem. Mens est: Supplicandum SS.mo « pro gratia sanationis et condonationis, celebratis una Missa cum cantu, « integro adstante Capitulo, et una Missa lecta per singulos canonicos ». *c*) Da ciò si vede chiaro che la condonazione degli arretrati non si riferisce che alla sola terza parte che avrebbe dovuto essere versata nella massa delle distribuzioni. Per le altre due parti che hanno ragione di prebenda non è stata fatta nessuna condonazione e perciò la detta somma rimane soggetta a tutte quelle condizioni di giustizia alle quali fossero obbligati i possessori della medesima.

2. *In via di fatto.* – *a*) Nel Capitolo di M., come è stato già avvertito, la massa va divisa fra tutti i capitolari compresi i mansionari in proporzione aritmetica ossia in parti perfettamente uguali. Nel loro esposto i mansionari ne recano le prove, che non vengono contestate dai canonici. *b*) Stando dunque così le cose nel Capitolo di M., riesce evidente che gli arretrati percepiti dalle dignità, uffici e semplici canonici, anche detratta la terza parte che avrebbe dovuto andare per le distribuzioni e che fu condonata dal decreto « Ad tollendas », *non possono essere considerati come di esclusiva pertinenza dei titolari*, come avviene nei Capitoli ove vige la divisione proporzionale ossia geometrica, per usare la frase del Tridentino. Dovendosi dunque nel capitolo di M. dividere tutto in parti uguali, ne consegue che anche gli arretrati vanno divisi fra tutti compresi naturalmente i mansionari. Dunque gli attuali possessori di questi arretrati, se a norma del decreto « Ad tollendas » possono ritenere quella parte di arretrati che avrebbe dovuta essere destinata alle distribuzioni, stando che è stata condonata dal detto decreto, non possono affatto ritenere le altre due parti che a norma delle costituzioni capitolari di M. devono essere divise fra tutti, compresi i mansionari. Ora è questo quello che questi domandano.

IV. **Fattispecie.** – *a*) Nel Capitolo di V. vige il sistema di massa la quale viene divisa nel modo seguente. Le dignità, uffici e canonici semplici da una parte ricevono dalla massa due sesti in più dei mansionari, restando così fissata la differenza fra gli uni e gli altri in proporzione di 6 a 4, ossia di un terzo di meno per i mansionari. *b*) Le dignità ed uffici hanno in più delle prebende proprie e distinte affatto dalla massa, le quali furono fondate con beni estranei alla massa. Queste prebende distinguono dignità ed uffici dai semplici canonici per quanto riguarda la parte economica, ricevendo dalla massa la stessa quota che i semplici canonici. *c*) Avvenuta la soppressione dei beni capitolari pare che anche tali prebende furono soppresse, come sembra ricavarsi dalla transazione avvenuta fra il Capitolo ed il demanio, per cui sembra che il demanio siasi impegnato di contribuire alle dignità ed uffici una quota relativa alle loro speciali prebende che in conseguenza apparirebbero soppresse. Ma la cosa non è del tutto chiara. *d*) Ed ecco dubbi e soluzioni.

SOLUZIONE.

I. *Quesito.* – « Se le dignità ed uffici del capitolo debbano mettere nella « massa le loro quote differenziali ».

In via di diritto e di fatto. – *a*) Secondo i decreti « Ad dirimendas » e « Ad tollendas », l'obbligo di versare l'intiera congrua e supplemento nella massa esiste solo quando tanto la congrua che il supplemento si riferiscono unicamente alle antiche prebende o quote di massa. Laddove invece esse non esistevano, ovvero solo in parte, l'obbligo di mettere congrua e supplemento nella massa o non esiste, ovvero esiste soltanto *pro rata*, per quello cioè che si riferisce alle antiche prebende di massa. Non fa d'uopo ora ripetere il già detto tanto più che ormai tale dottrina è pacifica. *b*) Ne viene dunque di conseguenza che ove il nuovo supplemento concesso dal Governo si riferisce alle antiche congrue di massa tutto va versato nella medesima. Ove invece esso si riferisce parte alle antiche congrue di massa e parte delle prebende fuori massa o separate, esso supplemento va diviso *pro rata*, dovendosi mettere nella massa solo quel tanto che si riferisce alla medesima, restando ad esclusivo beneficio del titolare delle prebende separate quel tanto che alle medesime si riferisce. *c*) Ora nel capitolo di V. tanto le dignità che gli uffici oltre ad avere quali canonici una quota maggiore dei mansionarii in proporzione come è stato detto di 6 a 4, avevano pure delle speciali e separate prebende che erano il loro distintivo economico dal restante dei canonici. Così per esempio il Teologo e Penitenziere avevano delle distinte prebende instituite nel 1728 e provenienti dalla cessione di un fabbricato di case fatta dai godenti la prebenda ad un certo P. De V., nel 1798, nonchè di altri censi già prescritti. Non sembra affatto che tale fabbrica fosse di proprietà del Capitolo e perciò pure il fatto che tali prebende e censi erano e sono amministrati dai singoli titolari i quali non rendono conto al Capitolo di tale amministrazione. Ciò premesso si deducono le seguenti conclusioni. *d*) Se, come sembra rilevarsi dalla citata transazione, la congrua concessa dal Governo si riferisce non solo alla massa soppressa del Capitolo ma bensì ancora alle prebende separate ugualmente soppresse, allora congrua e supplemento vanno in parte alla massa e *pro rata* alle prebende soppresse, e perciò per questa ultima parte i titolari non hanno nessun obbligo di versarla nella massa. *e*) Se invece (poichè dagli atti non appare chiaramente) le antiche prebende separate non furono realmente soppresse ed i titolari continuano a goderle nel loro stato di origine, queste allora trovandosi nello stato *quo ante*, non possono costituire un fondamento riferentesi al godimento di una parte del nuovo supplemento. Perciò questo va devoluto intieramente e nella sua totalità alla massa alla quale si riferirebbe.

II. *Quesito.* – « Se i canonici siano obbligati di versare nella massa « l'intiera loro quota di supplemento come i mansionari ».

In via di diritto e di fatto. – *a*) Che i canonici debbano mettere il supplemento nella massa, non viene contestato come principio dai ricorrenti.

La contestazione ha solo per obbietto la maggior quota che dai canonici si verserebbe nella massa di fronte ai mansionarii che verrebbero così a ricevere parte del supplemento dei canonici. Mettendo infatti i canonici l'intiero supplemento che è il doppio di quello che i mansionari ricevono, e dividendosi la massa in ragione di 6 a 4, è chiaro che i canonici verrebbero con ciò a rimettere parte del loro supplemento che andrebbe in vantaggio dei mansionarii. *b*) Le ragioni per cui nel sistema di massa il supplemento va versato intieramente nella massa furono illustrate nel commento del decreto « Ad tollendas ». Solo si può rilevare che la ragione addotta dai canonici della maggiore contribuzione alla massa, non è veramente giuridica, poichè nel sistema di massa, il supplemento non appartiene affatto ai singoli benchè ai singoli il Governo lo dia. Dinanzi alla Chiesa e dal diritto canonico invece il supplemento appartiene alla massa e perciò si deve versare in essa. Come allora parlare di maggiore e minore contribuzione dalla parte dei singoli ? Sarebbe assurdo. Solo l'atto materiale esiste, ma i singoli non fanno che versare alla massa ciò che le appartiene. Nessun lamento dunque possono giustamente fare i canonici se essi versano la quota data loro dal Governo e che è maggiore di quella che il Governo dà ai mansionari. *c*) È poi chiaro che la massa così costituita, va divisa secondo gli statuti capitolari e le consuetudini vigenti nel Capitolo, ossia in ragione di 6 a 4. Se con ciò i mansionari vengono a ricevere di più di quello che ricevono dal Governo, questo è in perfetta armonia coi detti statuti e perciò perfettamente legittimo.

V. **Fattispecie.** – *a*) Anche questa sentenza è fra canonici e mansionari in un Capitolo che si regge col sistema di massa. I canonici così ne fanno la storia: « Il Capitolo di B. era dotato: *a*) di una massa detta grande, risultante « di beni prediali, urbani, di censi e di canoni... La quale massa di origine « antichissima si è sempre venuta accrescendo attraverso i secoli; *b*) una « massa detta piccola, facente parte a sè e attribuita alle distribuzioni corali « *inter praesentes; c*) una quotazione di 36 prebende per le dignità e i canonici, « l'una distinta dall'altra e l'una più pingue dell'altra. Per cui vi era il diritto « di opzione. La massa grande era divisa in due parti: l'una maggiore per « le dignità e canonici, l'altra minore, come porzione ai mansionari. Questa « massa era integralmente e direttamente gestita dal Capitolo; ma col tempo, « non essendosi potuto amministrare tutta da una unico procuratore, fu sta- « bilito fosse data *in fitto* agli stessi capitolari, assegnando una *congrua* « per ciascuno stallo e con i rispettivi pesi di messe, ecc. ... e i quali capitolari « dovevano pagare al capitolo un'annua prestazione o *fitto*. La massa piccola « poi, a norma dei sacri canoni, e specialmente del Codice tridentino era divisa « *inter praesentes* al Coro. Le prebende invece erano personali; e, come tali, « gestite e godute dai singoli beneficiati che ne erano forniti come comple- « mento del titolo canonicale e come elemento necessario perfettivo della « canonica. Ne erano perciò esclusi i porzionari o mansionari.

« Dopo la soppressione: *a*) la massa piccola fu mantenuta per le distri- « buzioni; *b*) le prebende furono mantenute nel modo *quo ante* a ciascuna « dignità o canonico; *c*) il cespite poi riveniente dalla massa grande, e cioè « quella su cui gravano le messe e gli altri legati, fu diviso in due parti:

« 1° l'una, detta percentuale, che stabilisce, in certa maniera, la differenza « demarcata sempre tra dignità, canonici e porzionari; 2° l'altra fu divisa « *ugualmente* fra diciotto titolari, compresi cioè i mansionari, riconosciuti « dal Governo. Giova in ultimo notare che la disuguaglianza complessiva « dei redditi di ciascun capitolare fu mantenuta anche da parte del Demanio... » E altrove: « Il Capitolo di B. – come abbiamo esposto indietro – aveva « una massa unica – oltre quella della puntatura – distinta in 72 porzioni, le « maggiori ai dignità e canonici, le minori ai mansionari: ogni porzione devo- « luta a uno stallo. Queste porzioni non costituivano un titolo prebendale « per gli investiti, altrimenti sarebbero stati tutti canonici, anche i mansio- « nari, ma erano quote di massa grande, le quali venivano gestite ed ammini- « strate dall'ente Capitolo. Questo poi, non potendo praticamente attendere « all'amministrazione del suo patrimonio prediale, aveva risoluto il fatto « dell'amministrazione dei suoi beni, ripartendo in quote il suo asse e conce- « dendo *in fitto e solo in fitto* agli stessi capitolari le varie quote o congrua dei « beni prediali ».

b) Da quanto è stato dunque riferito appare evidente che, eccettuate le prebende speciali le quali non erano di massa perchè non originate da essa, e delle quali non si muove questione essendo rimaste tali anche dopo l'incameramento dei beni da parte del Governo, nel capitolo di B. vige del tutto il sistema di massa comune. La quale massa è divisa in due parti, l'una più pingue riservata ai canonici, l'altra meno pingue per i mansionari. Ma dopo ciò fa d'uopo vedere la differenza di queste due parti in relazioni coi singoli titolari, e dall'esposto dei mansionari risulta che la differenza della singole quote di queste due parti è soltanto di lire 171,60 in più per quanto riguarda le quote dei canonici, mentre le quote dei mansionari risultano inferiori di tale somma soltanto. Detratta dunque tale differenza per ogni singolo canonico, il resto della massa era ed è diviso in parti uguali fra tutti, compresi i mansionarii, *c*) Sinchè non vi fu l'aumento di congrua recentemente concesso dal Governo tutto andava pacificamente nel modo suaccennato; ma dato il supplemento, specialmente per il caso avvenuto che i mansionari non poterono avere il proprio a causa di un errore commesso dal Fondo per il Culto al quale si cerca ora di riparare sorse una lite vivace fra canonici e mansionari. I primi infatti si rifiutano di versare la propria quota di supplemento nella massa grossa, mentre invece i mansionari non solo richiedono questo, ma pretendono inoltre avere più larga parte in tale aumento versato nella massa per il motivo che il Capitolo venne ridotto dal Governo in modo più sensibile per quanto riguarda i mansionari. Infatti, dicono, il Capitolo constava di 36 mansionari. Ora mentre i canonici furono ridotti a 12 i mansionari furono ridotti a 6 soltanto. Perciò i beni soppressi ai quali oggi corrisponde il supplemento furono quei che erano destinati ai mansionari. Conseguentemente oggi il parziale ricupero rappresentato dal supplemento, deve andar in modo sensibile in favore dei mansionari. Ma questo argomentare avrebbe solo valore se i beni del Capitolo che vennero incamerati dal Governo fossero stati divisi in due categorie ben distinte e di speciale pertinenza delle due parti del Capitolo ossia canonici e mansionari. Or ciò non era affatto, perchè era una la massa capitolare, come è stato dimostrato,

e di più, se la pretesa dei mansionari avesse fondamento, perchè allora essi prima del supplemento ricevevano la loro parte della massa in forma eguale, come essi stessi sostengono ? La pretesa dunque non ha nessun valore. Resta la vertenza sostanziale, ossia se i canonici siano o no obbligati di mettere nella massa i loro supplementi.

SOLUZIONE.

1. *In via di diritto.* – Non è il caso di ripetere qui le motivazioni, ma basterà rievocare le conclusioni e le decisioni prese dal decreto « Ad tollendas »; *a*) nel sistema di massa tutte le congrue e supplementi devono ritornare alla massa; *b*) le dignità e uffici per ragione di giustizia non hanno diritto che a quel tanto che ricevano prima dell'incameramento dei beni capitolari; ma per ragione di equità anche di più, non esclusa l'intiera quota differenziale *concessa* loro dal governo; *c*) se accanto alla congrua di massa vi fossero altre prebende fuori massa; per es. teologale, allora è chiaro che congrua ed aumento diventano *pro rata* di massa e fuori massa; *d*) nei Capitoli ove la divisione della massa è fatta in proporzione geometrica, congrua e supplemento, meno il terzo per le distribuzioni ove sia stato stabilito dal vescovo, ritornano al titolare, quando tutti i membri del Capitolo hanno la propria congrua e supplemento. La cosa è chiara; *e*) in quei Capitoli invece ove la massa va divisa anche con quei membri che non hanno congrua propria, ed in quei nei quali la massa va divisa in parti uguali, ossia in proporzione aritmetica, congrua e supplemento ed anche eventualmente gli arretrati vanno divisi fra tutti in parti uguali e perciò non sono nè ritornano integralmente ai titolari.

2. *In via di fatto.* – *a*) Da quanto è stato detto già nella fattispecie, risulta che nel capitolo di B.: 1° esiste la massa grande ossia dei frutti grossi e perciò essa deve ricevere congrue e supplementi; 2° che non vi sono delle prebende fuori massa, essendochè le prebende più pingui attribuite ai canonici e dignità sono pur esse di massa; 3° che queste prebende più pingui attribuite ai canonici si differenziano dalle porzioni dei mansionari per la somma complessiva di lire 171, 60; 4° che il resto della massa è divisa in parti eguali fra tutti i membri del Capitolo compresi i mansionari; 5° che esistendo la massa piccola per le distribuzioni, non vi è ragione di attribuire alle distribuzioni il terzo delle prebende di massa. Pertanto il condono degli arretrati contenuto nel decreto « Ad tollendas » non trova applicazione; 6° finalmente che le prebende fuori massa che si dicono dai canonici conservate nello stato *quo ante* non entrano in merito della presente vertenza, essendo cosa del tutto distinta dalla massa ed alla quale non si riferisce il supplemento di congrua. Infatti la differenza dei canonici, dignità ed uffici nel capitolo di B. non è formata da queste particolari prebende, ma dalle prebende più pingui formate dalla prima metà in cui la massa grossa fu ed è divisa, come è stato detto.

b) L'esposto dei canonici è errato nel suo stesso fondamento, pretendendo essi dimostrare che Congrue e supplemento sono da considerarsi anche in regime di massa come assegni personali. Ora invece è pacifico il contrario.

e) Neppure le applicazioni fatte dai canonici per provare che gli atti capitolari dai quali risulta la divisione della massa in parti uguali fra tutti i membri del Capitolo non siano concludenti hanno verun valore, supponendosi sempre il falso principio della qualità personale delle congrue e supplementi. È poi curioso quanto aggiungono i canonici che « tutte le deliberazioni (del Capitolo) disciplinano un presente che riviene del passato, non un « presente impegnativo dal futuro. E ciò per una ragione gravissima, perchè « tutte queste deliberazioni parlano di ciò che è dotazione dell'ente Capitolo, « ma non di ciò che è diritto personale e inalienabile dei singoli ». È da notare per l'intelligenza del testo che con queste parole i canonici intedono refutare l'argomento validissimo addotto dai mansionari citando dei brani delle deliberazioni capitolari dal 1870 in poi nei quali si vede chiaramente che le congrue erano considerate dal Capitolo di massa e divise in parti eguali, meno s'intende la quota differenziale di cui sopra. Ora riesce evidente che i canonici non potevano scrivere cosa più errata. Anzi tutto i deliberati del Capitolo non servono ad altro che a dimostrare lo stato giuridico economico del Capitolo e perciò se questo risulta dai medesimi tale quale lo dimostrano i mansionari, essi hanno valore di prova anche per la presente controversia. Poi la *gravissima ragione* è sempre la stessa, ossia il falso supposto che congrue e supplementi siano assegni personali e perciò non possano essere oggetto di deliberazioni capitolari.

d) I mansionari rivendicando la divisione in parti eguali del supplemento di congrua aggiungono tuttavia: « Solo riconosciamo nei canonici il diritto « al godimento esclusivo delle prebende; giacchè, se la comunione della loro « proprietà privata, nel secolo X, fece abbandonare la vita comune e dividere « i beni propri in prebende, è giusto che siano solo essi i padroni assoluti ». Come è stato già detto, la vertenza non si aggira circa queste prebende rimaste anche dopo la soppressione nello stato *quo ante*, come ammettono i canonici nel loro esposto, perciò di queste non fa d'uopo occuparsi. In conclusione sta fermo che il supplemento ricevuto dai canonici e dignità è di pertinenza della massa e che nel capotolo di B. essendo questa divisa in parti uguali meno la quota differenziale di lire 171,60, così debbasi pure dividere in parti uguali il supplemento, meno quel tanto che si riferisce alla detta quota differenziale, e che naturalmente questo sia da applicarsi anche per quanto riguarda gli arretrati.

VI. **Fattispecie.** – *a*) Nel Capitolo di M. al primiceriato è unito il beneficio parrocchiale, così che il titolare gode di una doppia prebenda, quella del primiceriato e quella di parroco che, si noti bene, è fuori massa, e del tutto separata dalla medesima.

Avendo il primicerio–parroco, ottato ora per il nuovo supplemento parrocchiale, la prebenda primiceriale rimane senza supplemento. *b*) Gli altri due canonici che ricevettero il supplemento si rifiutano ora di metterlo nella massa se il parroco primicerio non metta nella massa l'intiero supplemento parrocchiale. Viceversa il parroco non solo si rifiuta a questo, ma esige di aver diritto alla massa aumentata coi soli supplementi degli altri due canonici.

Questa dunque la vertenza, di sapere cioè se il primicerio parroco abbia o no il dovere di versare nella massa il supplemento almeno in quanto riguarda l'aumento che la massa avrebbe riportato se egli avesse ottato per il supplemento del primiceriato.

Soluzione.

1. *In via di diritto.* – *a*) Non è il caso di proporre di nuovo la dottrina. Si è veduto che il decreto « Ad tollendas » decise in conseguenza che i supplementi di congrua quando si tratta di sistema di massa vanno versati nella medesima. *b*) Ma è chiaro che i benefici separati e che non hanno perciò a che vedere colla massa, ricevuto il proprio supplemento, anch'esso debba rivestire la medesima natura di essi benefici e perciò non essere versato nella massa. La cosa è troppo evidente per spendere più parole.

2. *In via di fatto.* – *a*) Il primicerio–parroco, ha sempre goduto quale parroco di una prebenda separata e non di massa. Questo è ammesso pacificamente. Dunque il relativo supplemento anche non deve considerarsi di massa ed è di pertinenza esclusiva del parroco. *b*) Viceversa i canonici che ottennero il supplemento ai loro canonicati di massa, debbono naturalmente versarlo nella massa. Questi principi sono certi e non fa d'uopo insistervi troppo, però nel nostro caso evvi una ragione particolare che ammette una eccezione ai medesimi ed è che il primicerio parroco optò per l'aumento parrocchiale e perciò stesso non potè più optare per quanto riguarda la sua dignità primiceriale, rimanendo questa senza supplemento. In conseguenza se il parroco ritiene per sè tutto il supplemento, non mette nella massa che la semplice sua prebenda di primicerio, per poi dividere la massa aumentata coi supplementi degli altri canonici. Ora questo non sembra affatto giusto. Qui ricorre l'equità naturale e canonica a suggerire che il parroco debba essere obbligato, per partecipare alla massa, di mettere nella medesima quel tanto del proprio supplemento parrocchiale che corrisponda al suppplemento che avrebbe potuto avere quale primicerio, se avesse optato per l'aumento del medesimo, ritenendo per sè il sopra più del suo supplemento parrocchiale.

c) Il Capitolo disgraziatamente reca contro queste conclusioni delle pretese che non possono in nessun modo sostenersi. Incomincia coll'asserire, cosa già sorpassata, che l'aumento o supplemento debba cnsiderarsi quale cosa del tutto personale. Non fa d'uopo insistere. Poi, forse prevedendo che la sua pretesa non regge, passa quasi all'opposto citando il canone 1439 per conchiudere che il primicerio–parroco non può ritenere i due benefici, poichè dice il canone che non è permesso ritenere due benefici quando « alte« rum ad honestam ipsius (beneficiati) sustentationem sufficiat ». Ma mal si appone il Capitolo volendo applicare il principio generale giustissimo in sè sancito dal codice. Il ch. Schmalzgrueber, libro III, tit. V, *De Praeb.*, ecc., n. 30, dice in proposito: che due benefici sono compatibili: « Si unum bene« ficium sit alteri accessorium, v. g. *archidiaconatus*, *cui accessorie unita est* « *ecclesia parochialis*; *c. super eo hoc tit. in 6*, quia talis non censetur habere « duo beneficia, cum id, quod alteri accessorium est, per unionem cum illo

« sit suppressum et extinctum; (Walleus, loc. cit., n. 4) ». Il che evidentemente non devesi prendere in senso assoluto, ma solo in quanto tanto il titolo che la prebenda parrocchiali non esistono più indipendentemente dal titolo della dignità capitolare cui sono stati annessi. È l'unione, come dice il codice canonico 1419, n. 3. « Minus principalia, seu per *subiectum vel accessionem*, cum « beneficia remanent, sed unum aut plura alii tanquam accessorium principali « subiiciuntur ». In tal caso adunque l'incompatibilità per motivo della sufficienza al decente mantenimento del titolare non esiste, e questo è tanto più vero per quanto spetta il parroco il quale oltre i suoi bisogni personali deve provvedere a quelli della intiera parrocchia, compresi i poveri. Dunque: 1° il primicerio–parroco non ha nessun obbligo di versare nella massa la sua quota parrocchiale tanto per quanto spetta la congrua come il relativo supplemento; 2° i due altri canonici invece hanno l'obbligo di mettere nella massa il relativo loro supplemento; 3° il parroco–primicerio per aver diritto alla divisione della massa così accresciuta, deve *ratione* almeno *aequitatis canonicae et naturalis* mettere nella massa quel tanto del suo supplemento parrocchiale che corrisponda all'aumento canonicale non ottenuto, e che il sopra più del supplemento parrocchiale sia di sua esclusiva pertinenza.

VII. **Fattispecie.** – *a*) Nel Capitolo di S., ove vige la massa, il teologo ed il penitenziere oltre la quota di massa, hanno rispettivamente due piccole prebende fuori massa, e precisamente: il Teologo una prebenda di lire 53 aggravata dall'onere di messe, il Penitenziere una di lire 76,50. *b*) Concesso ora il supplemento agli uffici di lire 500 in più dei semplici canonici, il Teologo ed il Penitenziere chieggono di considerare questo supplemento di loro esclusiva pertinenza, perchè in relazione colla loro prebenda fuori massa. Il Capitolo invece deliberò di concedere loro soltanto un terzo, rimanendo gli altri due terzi, l'uno per le distribuzioni e l'altro confuso colla massa. Contro tale disposto del Capitolo, i due uffici chiedono che sia loro riconosciuto il diritto di conservare l'intiera quota differenziale concessa loro dal Governo.

Soluzione.

In via di diritto e di fatto. – *a*) L'aumento o supplemento di congrua segue, naturalmente, la natura delle rispettive prebende alle quali fu dato. Perciò nel regime di massa quando le prebende teologali e di penitenziere sono formate ed estratte dalla stessa massa, è chiaro che sono di pertinenza della massa ed il supplemento in conseguenza segue la stessa natura, e perciò non può essere di esclusiva pertinenza dei titolari, ma questi, per giustizia stretta, come venne definito dal decreto « Ad tollendas », hanno diritto soltanto a quel tanto che ricevevano prima del concesso supplemento (cfr. la risposta ad V, del decreto). *b*) Ma come, venne già dimostrato nelle precedenti, oltre la questione dello stretto diritto alla quale solo il decreto ha creduto rispondere, vi è pure la questione di equità canonica e naturale. Ora, secondo questa, tanto se si consideri il mutato valore del danaro nonchè il caro viveri, come pure lo scopo dello stesso Governo nel concedere agli uffici la quota differenziale, sembra bene che l'antica prebenda *ad hoc* debba essere aumentata, non esclusa

la totale remissione della quota differenziale, la quale infatti non sembra affatto sproporzionata quale prebenda teologale e di penitenziere. *c*) Ma qui nella presente questione non si tratta di prebende di massa, bensì di prebende del tutto separate e fuori massa, per quanto piccole ed insignificanti oggi. È però bene avvertire subito che se le dette prebende oggi sembrano tali, non certamente era così quando esse vennero costituite e considerate quale sufficiente e decorosa retribuzione ai suddetti uffici. Ora, se le cariche o uffici di teologo e di penitenziere avevano delle prebende fuori massa che costituivano precisamente il loro emolumento speciale per il rispettivo ufficio, è chiaro che l'aumento o supplemento va pure considerato fuori massa seguendo esso la natura delle relative prebende. *d*) La conclusione è dunque che nel caso presente i due uffici non hanno obbligo di mettere la loro quota differenziale nella massa, eccettuata la quota per le distribuzioni.

VIII. **Fattispecie.** – *a*) Il Capitolo di M. si regge col perfetto sistema di massa. I canonici ed il Teologo ed il Penitenziere ricevono una quindicesima parte della massa, mentre le dignità che sono tre ricevono una doppia porzione. Così fu fatto sempre senza contestazione di sorta e così prescrivono le costituzioni capitolari. *b*) Oggi che si è avuto il supplemento, sono sorte le divergenze per il fatto specialmente che una sola dignità potè avere il supplemento, poichè la seconda dignità, essendo l'Arciprete ed avendo come tale il beneficio parrocchiale costituito in terreni che rendono bene, non potette avere il supplemento. La terza dignità poi non viene riconosciuta dal Governo. È però da notarsi sin da ora che la seconda dignità mette nella massa tutte le rendite dei terreni, secondo le precise disposizioni della S. Sede, come dicono i canonici nel loro esposto. È pur chiaro che il Penitenziere ed il Teologo quali uffici vengono ad avere una quota differenziale di supplemento di lire 500 in più dei semplici canonici. *c*) Dovendosi pertanto dare la doppia alle dignità, ne consegue che i semplici canonici vengono a contribuire a tali quote col loro supplemento. I due uffici ugualmente dovendo ricevere solo una porzione eguale a quella dei semplici canonici rimettono in parte la loro quota differenziale di supplemento. *d*) Esposto questo stato di cose, i canonici ora vorrebbero che le tre dignità per godere della doppia mettessero in massa anche una doppia congrua. I due uffici poi vorrebbero poter ritenere la quota differenziale.

SOLUZIONE.

1. *In via di diritto e di fatto.* – Per quanto spetta le dignità non si contesta dai canonici il diritto di esse di avere una doppia porzione essendo questo evidente dalle costituzioni capitolari. Essi vorrebbero solo che per via di equità: « Come le dignità mettono la doppia nelle spese e nel capitale – « scorte vive e morte, per poterne aver la doppia nella rendita – debbano « pure mettere la doppia *congrua*, se nella ripartizione di essa vogliono avere « la doppia ». A questa proposta dei canonici fa d'uopo osservare. *a*) Che le dignità ricevendo una doppia porzione dalla massa abbiano pure da contribuire alle spese doppiamente ossia in ragione della doppia ricevuta; è

questa una cosa del tutto naturale e giusta. Siccome i semplici canonici contribuiscono in ragione dell'unica parte che ricevono, così è chiaro che le dignità, ricevendo la doppia, debbano contribuire il doppio. Ma che per un tal motivo esse debbano versare anche una *doppia congrua*, se vogliono aver diritto alla doppia, è cosa che non si comprende affatto. Se così fosse, le dignità non verrebbero più a ricevere una doppia porzione, ritornando ad avere nella doppia quello che esse avevano già versato colla *doppia congrua*. E con questo la costituzione capitolare in merito è bella che andata! Ma poi, questa doppia congrua d'onde le dignità la dovrebbero prendere? Forse dalla propria tasca? Questo sarebbe del tutto ingiusto ed assurdo. Ora, per evitare un tale assurdo, i canonici propongono la seguente soluzione: vorrebbero cioè che rimanga a ciascun capitolare di questa cattedrale la congrua assegnatagli dal Governo, ordinando di supplire al danno della 2ª e 3ª dignità (fino a raggiungere le congrue di lire 4000) col far prelevare sulla rendita dei terreni la necessaria quota. Ma se i terreni, come asseriscono i canonici stessi nel loro esposto, sono di massa, non si vede veramente il modo col quale si possa fare una tale deduzione senza ledere la ripartizione di essa massa come è stata fatta sino ad oggi. Il voler detrarre dai terreni che sono di massa lire 4000 per formare la congrua della dignità non riconosciuta dal Governo e lire 1000 per elevare alla congrua della dignità ricevuta dal Governo, la congrua dell'Arciprete che riceve solo da questo la congrua canonicale ossia di lire 3000, è lo stesso che decurtare la massa a solo danno delle dignità che hanno stretto diritto in forza delle costituzioni capitolari a ricevere una doppia porzione. In una parola, come si rileva dall'esposto, le dignità invece di ricevere una doppia porzione equivalente oggi a lire 4666,66 verrebbero a percepire solo lire 4000. *b*) Dal sin qui detto riesce evidente che la proposta dei canonici cambia la base dalla quale si partiva sino ad oggi nella distribuzione della massa, ossia invece di considerare come fondamento la divisione in quote eguali, si prende come base la congrua e supplemento. Ora questo non sembra consigliabile perchè tende a fare scomparire il sistema sino ad oggi seguìto lodevolmente nel Capitolo. Ma poi, come si è già osservato, tutto si riduce a diminuire la doppia delle dignità. Senza dunque tutti questi raggiri, sarebbe più semplice di dire che le dignità non hanno più diritto alla doppia, ma a sole 4000 lire. *d*) Trattandosi pertanto di spogliare le dignità di un loro diritto acquisito, ciò non si può fare senza il loro consenso.

2. *Gli uffici.* – *a*) Tanto il teologo che il penitenziere, come è stato detto, sono equiparati ai semplici canonici, di modo che oggi la loro quota differenziale va messa nella massa e divisa fra tutti. Nell'esposto si chiede di potersi ritenere la detta quota quale compenso particolare di tali uffici. È ciò consigliabile? *b*) Nel sistema di massa questa piuttosto che essere divisa in porzioni aritmeticamente uguali, secondo i dettami dello stesso diritto dovrebbe essere divisa in via proporzionale. Il ch. Reiffenst., III, tit. IV, § VI, n. 164, dice egregiamente: « Praenotandum est, quod in ecclesiis cathe-« dralibus, tum collegiatis, collectio omnium fructuum annuatim toto Capi-« tulo obvenientium, appellatur *mensa communis*; ut est textus in *c. Cum* « *M. Ferrariensis q. de constitut.* Et huiusmodi mensa complectitur universos

« fructus totius Capituli, post modum dividendos in singulos canonicos, « aliosque eius officiales, prout cuiusque merita seu labores deposcunt ». Ora non vi è dubbio che i meriti e le fatiche del Teologo e del Penitenziere non siano maggiori di quelli dei semplici canonici. Per sè adunque nella divisione della massa essi dovrebbero percepire una porzione maggiore. Ma se le costituzioni capitolari dispongono altrimenti non possono esse tassarsi di ingiustizia e perciò giuridicamente debbonsi osservare. Qui ricorre il detto di Ulpiano l., 12, § 1, D, *qui et a quibus* 49, 9. « Durum est hoc, sed ita lex « scripta est ». *c*) Tuttavia, ragione di equità richiede che oggi, avendo lo stesso Governo riconosciuto questi maggiori meriti e fatiche colla quota differenziale attribuita agli uffici, anche i Capitoli riconoscano tali meriti attribuendo al Teologo e al penitenziere una quota differenziale. *d*) Poichè nel caso presente, tutti i canonici nel loro esposto sono d'accordo di attribuire ai detti uffici tale quota differenziale, non sembra esservi nessuna difficoltà che l'autorità competente, alla quale dovrà presentarsi necessaria domanda, accolga tale voto.

IX. **Fattispecie.** – A proposito dell'aumento di congrua concesso ai capitolari si fa questione sul Capitolo di S. circa la quota del decano–parroco. Infatti: *a*) Il Capitolo reggesi col sistema di massa comune. Alla dignità di decano sono annesse le funzioni parrocchiali. Le costituzioni capitolari, come pure le antiche consuetudini, non attribuirono al decano per la sua qualità di parroco nessun particolare emolumento: ma egli riceve dal Capitolo la sua sola prebenda decanale consistente nella doppia parte sulla massa capitolare come vien ciò dato alle altre dignità. Nel 1844 il parroco decano del tempo ottenne dal Regio Governo una speciale congrua parrocchiale distinta affatto dalla massa e che venne dal Governo a lui assegnata sopra dei beni estranei del tutto dai beni capitolari. D'allora in poi il parroco amministrò da sè stesso tale nuova prebenda, nè il Capitolo ebbe giammai alcuna ingerenza circa la medesima. *b*) Convertiti i beni capitolari senza eccezione per la quota parrocchiale, dalla legge civile si fece opposizione per questa e la Corte d'Appello con sentenza del 1881 sanò la mal fatta conversione in proposito e sancì la retrocessione dei beni relativi perchè di pertinenza della parrocchia. Ma siccome i beni erano quasi tutti già venduti, meno cioè un piccolo terreno, così sulle rendite capitolari venne riservata al parroco la somma di lire 800, consistente in canoni enfiteutici, e lire 150 dal fondo non venduto. L'Intendenza di finanza conseguentemente rimetteva direttamente al parroco i titoli relativi alla detta rendita quale congrua parrocchiale. Fa d'uopo però notar bene che oltre tale somma concessa come aumento nel 1881, il parroco percepiva ugualmente l'antica somma dovuta alla prima concessione del 1844 fatta dal Governo. Di modo che la congrua come oggi è costituita comprende: 1° la rendita primitiva e separata dai beni del Capitolo che inizialmente era valutata di lire circa 300; 2° la congrua o meglio l'aumento nel 1881 aggiudicato e consistente in lire 800, provenienti dai beni capitolari soppressi. Il nuovo aumento o supplemento concesso recentemente nel 1922. *c*) Siccome la sentenza della Corte

d'Appello del 1881 mercè la quale venne costituito il fondo per la congrua parrocchiale dai beni del Capitolo di lire, come è stato detto, 800, non aveva che valore civile e non canonico, così fra il Capitolo ed il parroco si stipulò una convenzione avente forza in conscienza e valitura in perpetuo, mercè la quale il parroco *si obbligava di versare nella massa quanto egli riceveva dal Governo*, ossia quel tanto che corrispondeva alla rendita presa sui beni capitolari e che era di lire 800. *d*) Essendo stati recentemente concessi i nuovi supplementi tanto ai parroci che ai canonici, è sorta la questione se il parroco decano debba continuare a mettere nella massa la quota delle lire 800 e partecipare quale capitolare alla massa aumentata dai nuovi supplementi canonicali; ovvero la possa ritenere per sè e non più partecipare alla massa, ma contentarsi delle sole distribuzioni. È però da notar bene che avendo il Governo concesso un solo aumento ad ogni titolare, il decano parroco optò per l'aumento parrocchiale. Così il suo canonicato rimase senza aumento ed egli versa nella massa il suo canonicato senza il relativo supplemento.

SOLUZIONE.

1. *In via di diritto.* – *a*) Non fa d'uopo ripetere quanto fu già discusso circa l'obbligo di mettere nella massa tutta quanta la congrua parrocchiale o canonicale compresi tutti i supplementi provenienti dalla massa capitolare soppressa, a norma del decreto « Ad dirimendas ». *b*) È pure evidente che le eventuali prebende non derivanti dalla massa non debbono e non possono essere confuse colla medesima e perciò anche i relativi supplementi riferitisi ad esse vanno considerati egualmente fuori massa.

2. *In via di fatto.* – Per quanto riguarda la prima congrua ottenuta nel 1844, il Capitolo pretende che in via di diritto essa dovrebbe pure considerarsi come facente parte della massa. Dice infatti: « Considerato che « l'assegno di congrua, ottenuto dal Governo nel 1844, non è una prebenda « costituita indipendente dalla massa capitolare, sia pel motivo onde fu « chiesta e concessa, sia perchè il Capitolo l'ha ritenuto sempre inerente « alla prebenda canonicale e come miglioramento di essa, sia perchè in « tutte le denunzie ed atti civili figura sempre come parte di congrua, non « disgiunta dalla prebenda canonicale.... Il Capitolo pensa che il decano, « esercente le funzioni parrocchiali, deve versare nella massa capitolare, « tutta la sua congrua costituita com'è ora: *a*) dall'antica prebenda; *b*) dal « supplemento del 1844, di cui il Capitolo si riserba il controllo amministra- « tivo; *c*) e dai recenti miglioramenti dati dal Governo, od in qualunque « modo possa essere costituita per l'avvenire ». *b*) Contro questa recente pretesa del Capitolo militano le seguenti ragioni: 1° sta di fatto che il parroco non ha mai versato dal 1844 in poi la detta quota di Congrua e l'ha sempre amministrata indipendentemente dal Capitolo; 2° benchè il decreto « Ad dirimendas » avesse obbligato i parroci di versare nella massa la propria congrua, pure il decano non versò la sua congrua, ed il Capitolo non mai pretese che facesse questo. Segno evidente che il Capitolo considerava, come lo era di fatto, la congrua parrocchiale del tutto estranea alla massa, non provenendo dai beni capitolari, nè essendo stata al Capitolo sino dal

principio. Resta dunque che essa sia da considerarsi come una prebenda del tutto separata dalla massa. E poichè prima del 1884 il decano-parroco nulla percepiva *qua parochus*, ma era considerato come tutte le altre dignità, non si vede perchè, ottenuta la detta congrua, la quale fu data sopra beni estranei al Capitolo, il parroco l'avesse dovuta versare nella massa. Nè ripugna affatto che accanto alla prebenda canonicale di massa, si abbia pure una prebenda fuori massa, e questo compresero assai bene i capitolari del tempo e perciò nulla pretesero dal parroco, ma riconobbero che la nuova congrua fosse di sua esclusiva pertinenza, come pure continuarono a riconoscere questo i canoni componenti il Capitolo all'epoca del decreto « Ad dirimendas » i quali nulla pretesero in proposito; 3° ciò viene confermato dalla convenzione del 1880 colla quale si obbligò sì il parroco a norma del decreto « Ad dirimendas » di versare nella massa la quota della aumentata congrua ossia di lire 800, perchè proveniente dai beni capitolari, ma non già quella proveniente dalla prima concessione ossia del 1844. *c*) Alle ragioni opposte dal presente Capitolo in contrario si può rispondere. Si nega il supposto ossia che la congrua sia stata un supplemento di congrua canonicale. Prima infatti del 1844 il decano parroco non aveva affatto una prebenda parrocchiale qualsiasi, ma era considerato per riguardo alla prebenda quale semplice dignità simile del tutto alle altre. Per qual motivo dunque la congrua del tutto nuova e che nulla aveva da vedere col Capitolo, avrebbe dovuto essere versata nella massa? Lo si è già veduto, nessuna ragione giuridica l'imponeva. Ne vale appellarsi perciò, come sembra vogliano fare i presenti canonici, alla regola XLII: « Accessorium naturam « sequi congruit principalis », poichè, come ben dice il ch. Reifftnst. *De Reg.*, I, in 6, cap. II, n. 8. « Quando principale non subsistit nec acces- « soria subsistunt, *c. Inter dilectos*, 6, § *fin*, *cumergo*, *de Fide Instrum* ». Ora è proprio questo il caso, perchè una prebenda parrocchiale capitolare non esisteva prima del 1844 e non si può dire affatto che la congrua parrocchiale ottenuta in detto anno sia stata un supplemento della prebenda decanale; il che è confermato chiaramente dal fatto che essa non fu mai considerata tale, ma di esclusiva pertinenza del decano-parroco.

3. *In via di fatto.* – Il secondo assegno concesso al parroco nel 1880 essendo stato dato dal Governo prendendolo dai beni capitolari soppressi, è evidente che debba considerarsi di massa ed a questa versato a norma del decreto « Ad dirimendas ». E questo infatti avvenne per la citata convenzione pattuita fra il parroco ed il Capitolo.

4. *In via di diritto e di fatto.* – *a*) L'aumento di congrua concesso recentemente è stato dato, come è chiaro, in ragione dell'intiera congrua parrocchiale e non già su quella sola concessa dal Governo nel 1880. Poichè adunque la congrua comprende ambedue le quote e queste sono di natura ben diversa, essendochè quella del 1844 non appartiene affatto alla massa capitolare ed è da considerarsi quale prebenda separata e di pertinenza esclusiva del parroco, mentre invece quella del 1880 è di pertinenza della massa, ne consegue che il recente supplemento va diviso per ragione di attribuzione fra le due parti della congrua in ragione proporzionale. *b*) Sembra adunque del tutto

corrispondente a giustizia che l'aumento in quanto si riferisce alla primitiva congrua ossia del 1844 e che il Governo stimò del valore di lire 300 circa, vada alla medesima e perciò il parroco non abbia l'obbligo di versare tale quota proporzionale nella massa, ma invece, l'aumento che si riferisce alla seconda quota ossia del 1880 e che consiste in un assegno sui beni capitolari di lire 183,65, vada nella massa e perciò il parroco abbia l'obbligo di continuare a versare nella medesima la detta quota ed il relativo supplemento che proporzionalmente ad essa si riferisce.

Ma contro la precedente conclusione sorge la seguente difficoltà. Poichè il Governo non concesse che un solo aumento, il parroco optò per l'aumento parrocchiale perchè più pingue. Così egli continua a mettere nella massa la sola sua prebenda decanale non aumentata, mentre gli altri versano pure l'aumento. Ora questo non sembra giusto. Tuttavia poichè il parroco nell'ottare che fece l'aumento parrocchiale, usò di un suo diritto; *stricto iure*, non sembra che egli possa essere chiamato responsabile di non avere potuto pure conseguire l'aumento della prebenda decanale, e conseguentemente di non aumentare con esso la propria contribuzione alla massa. « Qui utitur iure suo neminem laedit » dice la ben nota massima del diritto romano. Ma se ciò può essere detto, *stricto iure*, non sembra che ugualmente si possa concludere se si considera l'equità naturale, e giuridica della quale dice tanto bene Paolo 1, 90, D., *de R.*, I., 50, 17: « In omnibus quidem, maxime « tamen in iure, aequitas spectanda est ». Ora l'equità non consente che il parroco si goda l'aumento parrocchiale perchè non di massa, mentre nulla contribuisce per l'aumento della prebenda decanale. Qui si applica bene la R. I. C. 206: « Iure natura aequum est, neminem cum alterius detri- « mento, et iniuria fieri locupletiorem ». Sembra dunque del tutto equo che il parroco versi nella massa quel tanto del suo supplemento parrocchiale che corrisponda all'aumento che avrebbe avuto se avesse ottato per l'aumento decanale, e si ritenga la differenza in più quale pertinenza esclusiva della sua congrua parrocchiale. Così il parroco ne risente il beneficio dell'ozione fatta ed anche il Capitolo o la massa non vengono frustrati dall'aumento della prebenda decanale.

L. P. B.

RECENSIONI

GIUSEPPE STOCCHIERO. – *Il matrimonio in Italia.* A norma del Codice di Diritto canonico e delle leggi di applicazione dell'art. 34 del Concordato lateranense. Un volume in-12° di 450 pagine. Sciolto L. 12; legato in tela inglese L. 15.

Il testo, composto di due caratteri, consta di 417 numeri marginali ed è diviso in cinque capitoli. La loro elencazione ne costituisce la miglior commendatizia:

I. – MATRIMONIO RELIGIOSO ED EFFETTI CIVILI. — Art. 1° *Il matrimonio in Italia.* – 2° *Principii fondamentali.* – 3° *Poteri dello Stato e della Chiesa circa il matrimonio.*

II. – PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. — Art. 1° *Gli sponsali.* – 2° *L'esame degli sposi.* – 3° *Le pubblicazioni matrimoniali.* – 4° *Difficoltà e opposizioni al ma-*

trimonio. Consenso dei genitori. Opposizioni del Pubblico Ministero. Certificato dell'ufficio di stato civile ecc.

III. – Requisiti per la celebrazione del matrimonio. — Art. 1° *Gli impedimenti canonici e civili* La dispensa dagli impedimenti. Gli impedimenti impedienti. Gli impedimenti dirimenti nei due codici ecc. – 2° *Il consenso dei contraenti.* Valore e vizi del consenso da parte della mente e della volontà. La sua manifestazione legittima. – 3° *Le formalità giuridiche del rito.* Forma essenziale. Teste qualificato. Liceità del rito. Il matrimonio nei casi straordinari. La registrazione dell'atto. L'atto civile e la sua prova. Efficacia giuridica della trascrizione agli effetti civili: quando è esclusa, annullabile, rifiutata, sospesa, tollerata, facoltativa, obbligatoria ecc.

IV. – Effetti e fatti giuridici conseguenti il matrimonio. — Art. 1° *Effetti canonici e civili.* – 2° *La separazione personale.* – *Convalidazione del matrimonio.* – 4° *Le seconde nozze.*

V. – Le cause matrimoniali. — Articolo 1° *Cause e tribunali* – 2° *Questioni di competenza.* – 3° *Costituzione del tribunale.* – 4° *Il processo matrimoniale.* – 5° *Dichiarazioni di nullità e dispense del matrimonio rato e non consumato.* – 6° *Per gli effetti civili dei decreti ecclesiastici.* – 7° *Disposizioni transitorie.*

Appendice I. – *Documenti.* 1° I canoni del *Codex.* – 2° Relazione *Mussolini,* 30 aprile 1929. – 3° Legge 27 maggio 1929, n. 847 e Relazione *Rocco.* – 4° Legge 24 giugno 1929, n. 1159. – 5° *Istruzione* della Sacra Congregazione dei Sacramenti 1° luglio 1929.

Appendice II. – *Formulario* completo per gli sponsali, le pubblicazioni, le comunicazioni tra parroco e ufficio di stato civile e viceversa, moduli di richiesta degli atti matrimoniali, delle notifiche, delle aggiunte e correzioni, per le dispense ecc.

Instructio pro tonsuram et ordines recepturis, ad mentem P. Togni, CC. RR. auctore P. Camillo De Carlo. – Altera editio ad normam Codicis Juris Canonici accommodata. – Romae, Desclée, 1929. In–8°, pagg. 208. Sciolto L. 7,50. In tela inglese L. 10.

In questo prezioso opuscolo si espone con somma chiarezza e precisione quanto i Chierici ordinandi devono sapere per gli esami da premettersi all'ordinazione.

Nella seconda parte poi vi è un ammirabile trattato sulla SS. Eucharistia (come Sacramento e come Sacrificio), utilissimo non solo agli ordinandi ma anche ai sacerdoti.

La parte dogmatica e morale viene svolta secondo la dottrina dei migliori teologi; la parte canonica è stata corretta a norma del Codice di Diritto Canonico di cui citansi fedelmente i canoni; la parte liturgica poi corrisponde al *Pontificale Romano* e ai decreti della Sacra Congregazione dei Riti.

La scelta dell'ottima carta e dei bei caratteri usati pel detto opuscolo lo rendono oltremodo pregevole, sicchè tutti gli ordinandi (come speriamo) se ne serviranno volentieri e utilmente per prepararsi agli esami da subirsi prima della ordinazione.

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci.

Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi